

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 28/2020

**Oggetto: Coronavirus. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi
Confermata la sospensione dei pagamenti per tutti gli operatori del settore
Risoluzione Agenzia delle Entrate 21 marzo 2020, 14**

L'Agenzia delle Entrate, grazie anche alla nostra azione unitamente a Confetra, ha precisato che i codici attività riportati nell'allegato alla risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 sono puramente indicativi e non individuano tutti i soggetti a cui sono applicabili le sospensioni dei versamenti previsti dall'articolo 61 del decreto legge n. 18/2020 e dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 9/2020 e viene riportata, pertanto, un'ulteriore lista di codici attività interessati dalla sospensione dei versamenti (cfr. circ. Fedit n. 27/2020).

Infatti, ai sensi dell'articolo 61 comma 2 lettera n) del decreto Cura Italia tutti i "soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci" hanno titolo ad usufruire della sospensione dei versamenti, quindi l'elenco dei beneficiari non poteva limitarsi ai soli vettori, ma doveva comprendere anche le imprese di spedizione, i corrieri, i magazzini, i terminal che ora sono stati inseriti nell'elenco.

Con i migliori saluti

Il Segretario Generale

Enzo Solaro



RISOLUZIONE N. 14/E



Roma, 21 marzo 2020

OGGETTO: *Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni*

Sono pervenute alcune richieste di chiarimenti da parte delle Associazioni di categoria in merito all'elenco dei codici ATECO allegato alla risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020.

Al riguardo, si precisa che i codici ATECO riportati nell'allegato alla citata risoluzione n. 12/E del 2020 sono limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e all'articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il suddetto elenco di codici ATECO ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni, come specificato nella stessa risoluzione n. 12/E del 2020. Rientrano ad esempio nell'ambito di applicazione delle suddette disposizioni anche i seguenti codici ATECO:

- 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;
- 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
- 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
- 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- 52.29.21 Intermediari dei trasporti;

- 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei;
- 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
- 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
- 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
- 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE
firmato digitalmente